



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente relatore
ANNA MARIA PITZOLU	Componente
GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente

R.G. 2/2020 – P.A. 43/2019

DECISIONE

Sui reclami riuniti proposti dai signori Luca Minorini (tessera FISE 7241/B), in proprio e nella qualità di Presidente del Circolo Ippico Seprio ASD, e Valentina Cagnazzo (tessera FISE n. 9038/B), difesi dall'avv. Stefania Cappa, nonché dalle signore Nicole Schiavon (tessera FISE n. 27668/B) e Lucrezia Sciuccati (tessera FISE n. 38778/B), difese dall'avv. Simone Riva

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 2/20R.G. T. F. pubblicata il 30 luglio 2020 sul sito federale.

FATTO

Su segnalazione del 18 giugno 2019 a firma del Segretario Generale Fise, che denunciava una situazione di presunto maltrattamento di equidi all'interno del C.I. Seprio ASD di Gornate Olona (Va) ed in relazione alla quale comunicava di aver già notiziato il Dipartimento Veterinario Federale nonché la Commissione Nazionale Ufficiali di gara, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei signori: il Sig. Luca Minorini, la Sig.ra Valentina Cagnazzo, il Sig. Paolo Broglia, Lucrezia Sciuccati, Nicole Schiavon

-



Federazione Italiana Sport Equestri

Con atto di incolpazione del 17 gennaio 2020 la Procura Federale della Fise deferiva:

il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.

il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD

la Sig.ra Valentina Cagnazzo, quale proprietaria degli equidi denominati “Belen”, “April nc”, “Proseccino”, “Jasmine” e “Cindy”, nonché quale istruttore del C.I. Seprio ASD;

il Sig. Paolo Broglia, quale proprietario dell’equide denominato “Falco”;

la Sig.ra Lucrezia Sciuccati, quale istruttore del C.I. Seprio ASD;

la Sig.ra Nicole Schiavon, quale OTB del C.I. Seprio ASD

per la violazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia nonché del Regolamento Veterinario (artt. 1 e 2 n. 9 Sezione tutela del benessere del cavallo) e art. 1, lett. a) del Codice di condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario), nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale – perché “in relazione allo stato di denutrizione attestato da ATS Insubria in data 27/06/2019 per gli equidi (...), relativamente ai quali peraltro non è stato possibile procedere ad ulteriori accertamenti. Invero, come pure si evince dalla relazione del Dipartimento Veterinario, presso gli impianti Casper Horse e San Martino, venivano reperiti solamente gli equidi denominati “Memory” e “Gigolo” (ritenuti non in condizioni di trascuratezza o malessere riconducibile ad una gestione scadente), ma nessuna traccia anche degli altri equidi di cui al suddetto elenco, salvo che per il cavallo denominato “Alexander”, del quale si appurava il decesso e lo smaltimento della carcassa in data 15/10/2019 per “cause naturali” come certificato dal dr. Marcello Castelli” - capo a);

il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.

il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD

per la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale “...



in relazione alla irregolare tenuta della documentazione identificativa e dei registri di carico e scarico degli equidi all'epoca scuderizzati presso il C.I. Seprio nonché all'assenza delle autorizzazioni/certificazioni legate alla nascita di puledri presso il medesimo centro, come attestato da ATS Insubria in data 14/06/2019 e in data 27/06/2019" - capo b);

- il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.
- il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD
- il Sig. Marcello Castelli

per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni nonché dei principi fondamentali sanciti dall'art. 10 dello Statuto Federale "in relazione alla falsa licenza d'ospite del cavallo denominato "Grato" ottenuta con l'indicazione della diversa denominazione "Gratus" e ciò al solo fine di superare il blocco del tesseramento del cavallo "Grato" – capo c).

Il Tribunale Federale, con la decisione impugnata provvedeva applicando:

- 1) Per la violazione sub a), b) e c) al Sig. Luca Minorini, considerato l'inasprimento di pena per la recidiva ex art. 14 Reg. Giust. prevalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) Reg. Giust. con riferimento al solo capo b),
 - la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni tre;
 - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
 - l'ammenda di euro 1.000,00 (mille) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);
- 2) per la violazione sub a), alla Sig.ra Valentina Cagnazzo,
 - la sanzione della sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni due;
 - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di anni due ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;



-
- l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;
 - 3) per la violazione sub a), alla Sig.ra Lucrezia Sciuccati,
 - la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni uno;
 - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per anni uno ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
 - l'ammenda di euro 300,00 (trecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;
 - 4) per la violazione sub a), alla Sig.ra Nicole Schiavon,
 - la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni uno;
 - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per anni uno ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
 - l'ammenda di euro 300,00 (trecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;
 - 5) per la violazione sub a), b) e c) al C.I. Seprio ASD, nella persona del legale rappresentante p.t. Sig. Luca Minorini, la sanzione della sospensione dell'affiliazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. per la durata di anni tre.

assolveva il Dott. Marcello Castelli e il Sig. Paolo Broglia.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure proponevano reclamo con distinti e separati atti di impugnazione i signori Minorini rappresentato e difeso dall'avv Cappa, le signore Schiavon Nicole e Sciuccati Lucrezia rappresentate e difese dall'avv. Riva, nonché Cagnazzo Valentina con l'avv. Cappa.

Per le posizioni Minorini e Cagnazzo nella sostanza si chiede con le impugnazioni una rimodulazione della sanzione inflitta, mentre per le posizioni Schiavon e Sciuccati si chiede: *in via preliminare di accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale del termine di cui all'art. 57 RG FISE e conseguentemente l'estinzione del procedimento disciplinare, con ogni più ampia e conseguente statuizione. In via principale disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico di Schiavon Nicole e Sciuccati Lucrezia con la formula più ampia ovvero, in via di mero*



Federazione Italiana Sport Equestri

subordine, tenuto conto di quanto evidenziato, dello svolgersi degli eventi, della giovane età delle ragazze e del fatto che le stesse non hanno alcun precedente, applicare la sanzione minima di cui all'art. 6 Regolamento di Giustizia stabilendo una misura alternativa all'applicazione della sanzione con le modalità di cui si riserve l'indicazione. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la responsabilità per quanto oggetto di incolpazione, determinare la sanzione nella misura minima in ogni caso dichiarando la non cumulabilità della sospensione dall'attività agonistica ex art. 6 p.to d) con la sospensione da ogni carica ed incarico federale ex art. 6 p.to e) per un periodo di anni uno applicando quindi unicamente, per i motivi esposti, ed in via ulteriormente subordinata tale seconda sanzione., nonché di integrare l'istruttoria con prova testimoniale.

Con provvedimento del 15 settembre 2020 i reclami avverso la decisione del Tribunale 2/20 sono stati riuniti e limitatamente alla posizione del Minorini è stata rigettata la istanza di sospensiva.

All'udienza del 23 settembre 2020, fissata per la trattazione della causa, sentiti i difensori, delle parti, che concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, nonché la signora Valentina Cagnazzo personalmente, rigettate le richieste istruttorie in quanto ritenute irrilevanti, la Corte si riservava di decidere.

DIRITTO

I reclami proposti dalle tesserate Schiavon e Sciuccati, sono sostanzialmente analoghi e si esaminano per primi in quanto pongono una questione avente natura preliminare relativa alla estinzione del procedimento.

Con il primo motivo di ricorso viene infatti sollevata dalle reclamanti la richiesta di estinzione per violazione dell'art 57 RG, essendo stata emessa la sentenza, a detta delle impugnanti, decorsi i 90 giorni previsti dalla norma. Rilevano le tesserate, in particolare, che la sospensione disposta dal Tribunale con il provvedimento del 5 marzo 2020 su istanza del solo difensore del sig. Paolo Broglia non produrrebbe effetti nei loro confronti.

La doglianza è infondata e va respinta.

Deve premettersi in fatto che, in costanza dello stato di emergenza COVID ed in considerazione



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'aggravamento della situazione, con “AVVISO ALLE PARTI E AI DIFENSORI” del 4 marzo 2020 il Presidente del Tribunale Federale disponeva, per le udienze già fissate, che *“saranno, in ogni caso, accolte le istanze di rinvio della trattazione della causa, presentate anche solo da una delle parti, purché motivate con riferimento “all'emergenza coronavirus”, con conseguente sospensione dei termini ex art. 57, co.5, lett.d)”*.

Il 5 marzo 2020 il difensore del sig. Paolo Broglia, del Foro di Milano, chiedeva il rinvio dell'udienza a causa dell'emergenza coronavirus nel Nord Italia.

Con provvedimento in pari data il Presidente del Tribunale Federale, sulla base del proprio precedente provvedimento, accoglieva l'istanza rinviando l'udienza a data da destinarsi con sospensione dei termini fino alla data dell'udienza successiva.

Le parti non contestavano il provvedimento di sospensione neppure alle due udienze successive, né formulavano istanza di separazione delle proprie posizioni.

In punto di diritto, l'art. 57 R.G. detta una disciplina specifica in materia di sospensione del processo sportivo. In particolare, stabilisce, alla lettera d), che possa essere sospeso *“se il procedimento disciplinare è rinviato su richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore”*.

La norma non specifica, come nella precedente lettera c) in relazione al diverso caso di *“accertamenti di particolare complessità”* che l'istanza debba essere *“congiuntamente richiesta da tutte le parti costituite”*, e ciò a ragione della diversità delle fattispecie, in quanto a fronte di un'istanza di rinvio il Giudice non è obbligato al suo accoglimento, mentre nel primo caso egli verifica unicamente il presupposto oggettivo della sussistenza di accertamenti di particolare complessità.

Nel caso in esame, l'impedimento era pienamente fondato, essendo legato all'emergenza sanitaria, e doveva essere disposto dal Giudice di prime cure per tutelare il preminente diritto di difesa.

Ne consegue che la sospensione poteva essere ed è stata legittimamente applicata anche se richiesta da una sola parte.



Né vale a superare le precedenti argomentazioni il richiamo delle reclamanti all'art. 296 c.p.c., poiché il Regolamento di Giustizia contiene una norma specifica sulla sospensione del processo sportivo.

Pertanto, la violazione contestata nell'atto di deferimento al sig. Broglia è comune alle altre parti del procedimento, sicché esso deve ritenersi unitario ed inscindibile anche ai fini dell'accertamento dei fatti contestati.

Sempre per le impugnazioni di Sciuccati e Schiavon, le censure nel merito riguardano l'aver ritenuto responsabili le tesserate nonostante esse non fossero gestori del circolo e lo avessero già lasciato all'epoca dei fatti contestati, nonché la determinazione della sanzione irrogata dal Giudice di primo grado, ritenuta eccessiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1 R.G., è sanzionabile ogni azione od omissione sia essa dolosa che colposa.

La tesserata Sciuccati è stata presente nel circolo Seprio con qualifica di OTB da gennaio 2017, fino al 24 giugno 2019, momento in cui decide di spostare i cavalli di proprietà presso altra struttura, interrompendo il rapporto con l'ASD Seprio.

Già però dal 4 aprile la ATS Insubria rilevava lo stato di malessere di alcuni cavalli all'interno del Circolo.

Le condizioni di scadimento fisico di due cavalli scuderizzati presso l'ASD Seprio, Gratus e Alexander, venivano ufficialmente rilevate il 9 giugno 2020 durante una manifestazione sportiva. Successivamente, ATS Insubria, il 14 giugno successivo, verificava che "Circa il 50% degli equidi presenti al momento dell'ispezione presentano una BCS – da 1 a 4 (body condition score) - tale da far supporre un inadeguato regime alimentare".

Tali condizioni non potevano non essere note agli istruttori o groom dell'associazione Seprio, sui quali gravava comunque l'obbligo di denuncia del "perdurante stato di dimagrimento".

L'allontanamento dal Circolo non è infatti circostanza idonea a sollevare le reclamanti da conseguenze disciplinari per gli illeciti contestati, né lo è la circostanza per la quale la gestione



dell'intera scuderia fosse affidata al Sig. Minorini ed alla Sig.ra Cagnazzo.

Non è credibile che l'impugnante non si fosse accorta di nulla e, visto lo stato di degrado in cui vivevano gli animali, ampiamente provato dalla documentazione in atti, avrebbe dovuto imporre le opportune iniziative, anche perché non è credibile che chi frequentava assiduamente il club in qualità di istruttore, (e per insegnare qualsiasi disciplina occorre piena conoscenza della materia nonché avendo a che fare con un animale è richiesta la conoscenza di nozioni sulla salute dei cavalli), non avesse le capacità e la possibilità di valutare le condizioni di denutrizione in cui versavano gli equidi.

Su queste premesse è irrilevante anche la eccezionale falsità della dichiarazione dalla stessa sottoscritta relativa all'elenco degli istruttori del CI Seprio, avendo la reclamante riconosciuto di avere rapporti continuativi con il Circolo.

Analoga sul punto la posizione dell'altra impugnante Nicole Schiavon, socia ordinaria presso Il Seprio dal 2017, con cui interrompeva i rapporti a fine maggio 2019, anch'essa OTB, presente in griglia istruttori. Anche per quest'ultima l'interruzione dei rapporti al 31 maggio 2019 e la indicazione per mero errore nella griglia istruttori non costituiscono elementi idonei ad escluderne la responsabilità per non aver denunciato il fatto.

La contestazione, infatti, non riguarda un singolo episodio ma un cospicuo periodo durante il quale la Schiavon da anni appassionata di cavalli e tecnicamente attrezzata in virtù della qualifica ricoperta, non poteva non accorgersi che gli animali si trovassero in condizioni fisiche precarie perché non adeguatamente nutriti.

Pertanto emerge dagli atti di causa che la Schiavon effettuava servizio grooming per i cavalli che quotidianamente Minorini movimentava, dimostrando, dunque, di avere avuto un rapporto diretto e molto ravvicinato e quotidiano con gli animali.

L'omessa denuncia per entrambe le reclamanti si è tradotta in una agevolazione dell'illecito.

Infondato è anche il motivo di gravame che definisce apodittica la decisione del Tribunale per non aver tenuto conto della giovane età delle deferite a tutela dell'affidamento che le stesse avrebbero avuto su quanto detto da Minorini sullo stato degli animali, anche perché solo tre cavalli avrebbero



sofferto di patologie croniche tali da giustificare lo stato di denutrizione.

Il richiamo al principio dell'affidamento nella vicenda per cui è processo è improprio.

In virtù di tale principio infatti, un soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verifica di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando l'evento dannoso possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 4, 24 gennaio 2012, n. 14413, rv. 253300), il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia.

Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio. In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione: laddove, infatti, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento.

Dalla lettura della sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 30 agosto 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 35827, si ricava la seguente massima:

“Il principio dell'affidamento – il quale deve sempre contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la garanzia – non è invocabile nell'ipotesi in cui l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole



Federazione Italiana Sport Equestri

precauzionali imposte, si innesti sulla inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio. L'affidamento nel comportamento altrui, pertanto, non può essere legittimamente invocato nell'ipotesi in cui colui che si affida sia già in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione e ponga rimedio all'omissione. Laddove, infatti, anche per l'omissione del successore si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento”.

Relativamente ai reclami dei tesserati Minorini e Cagnazzo, le censure alla decisione del Tribunale riguardano la sola determinazione della sanzione. Visti sul punto anche i reclami delle signore Schiavon e Sciuccati, si rappresenta quanto segue

Ai fini della determinazione della pena, sono necessarie alcune premesse di carattere generale sulla natura dell'opzione decisoria in tema di trattamento sanzionatorio.

Nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta “forbice edittale”).

Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive - ove attengano alla condotta - ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini “dell’impatto” che le stesse spiegano sul piano sanzionatorio.

Il giudice deve altresì motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, consentendo inoltre al giudice sovraordinato di verificare la congruità dell'opzione sanzionatoria prescelta.

La Corte di Cassazione è in più circostanze intervenuta a delineare, in via interpretativa, i poteri del



Federazione Italiana Sport Equestri

giudice e i limiti della discrezionalità. In particolare è stato affermato recentemente che il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione, *“è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione,”*. (Cass. pen. n. 37867/2015). Si tratta di un orientamento che consente alla discrezionalità del giudice di espandere il proprio ambito applicativo, senza il necessario rafforzamento degli oneri motivazionali.

Il giudice deve quindi procedere all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e dal luogo del reato, unitamente ad ogni altra modalità dell'azione.

Sulla base di queste premesse sono da respingere le censure introdotte con i motivi di reclamo da parte dei signori Minorini e Cagnazzo, alla sentenza del Tribunale Federale.

Il Giudice di Primo Grado ha condivisibilmente applicato i principi in materia di irrogazione delle sanzioni, per i tesserati Minorini e Cagnazzo, conseguentemente le sanzioni vanno confermate per come irrogate in primo grado, valutata la gravità della vicenda nel suo complesso, ampiamente provata, nonché il comportamento dei tesserati Minorini e Cagnazzo.

Non sono qualificabili peraltro come circostanze attenuanti per la posizione del Minorini le difficoltà economiche, né il ravvedimento successivo ai fatti.

Anche per la Cagnazzo, che durante la audizione in udienza ha dichiarato di non conoscere il regolamento e il dovere di denuncia, la circostanza non può essere valutata come attenuante, rivestendo peraltro la stessa la qualifica di membro del Consiglio direttivo del circolo Saprio, nonché la carica di istruttore federale di secondo livello, e comunque per il nostro ordinamento l'ignoranza della legge non è idonea giustificazione alla violazione di qualsiasi precetto normativo.

Vanno invece parzialmente accolti i reclami delle tesserate Schiavon e Sciuccati con riferimento alla sanzione, fatte alcune precisazioni.

Non rileva il richiamo alle sanzioni irrogate a due amazzoni, che gestivano in mezza fida i cavalli Alexander e Gratus, durante una competizione sportiva tenutasi il 9-6-2019.



Federazione Italiana Sport Equestri

Per le cavallerizze veniva aperto un procedimento disciplinare per la accertata impossibilità degli equidi a sostenere la competizione sportiva del 9-6- 2019 per eccessivo scadimento della massa muscolare e di cui le sig.re Schiavon e Schiuccati hanno depositato la decisione del Giudice Sportivo del successivo 24 luglio.

La contestazione mossa alle due amazzoni si limitava dunque alla sola competizione tenutasi il 9-6- 2019, mentre per le tesserate Schiavon e Sciuccati l'atto di deferimento riguarda una vicenda piu' complessa per cui nel dettaglio si rimanda all'atto di incolpazione.

Tuttavia considerato che le reclamanti sono incensurate, si ritiene equa la sanzione della sospensione da ogni carico ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, per mesi sei, dedotto il presofferto, confermando la sanzione dell'ammenda di € 300,00;

P.Q.M.

- In parziale accoglimento dei reclami proposti dalle signore Lucrezia Sciuccati e Nicole Schiavon, applica alle medesime la sanzione della sospensione da ogni carico ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, per mesi sei, dedotto il presofferto, confermando la sanzione dell'ammenda di € 300,00;

- rigetta i reclami proposti dai signori Luca Minorini e Valentina Cagnazzo, confermando le sanzioni irrogate dal Tribunale Federale.

Motivazione depositata nei termini.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 settembre 2020



Federazione Italiana Sport Equestri

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

<i>f.to</i> ALESSANDRA BRUNI	Presidente relatore
<i>f.to</i> ANNA MARIA PITZOLU	Componente
<i>f.to</i> GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente